

REGIONE DEL VENETO



**ULSS2**  
MARCA TREVIGIANA

# **REGOLAMENTO**

## **CONCERNENTE IL DIVIETO DI FUMARE**

approvato con deliberazione n. 2355 del 23 dicembre 2020

in vigore dal 1° ottobre 2021

REGIONE DEL VENETO



ULSS2  
MARCA TREVIGIANA

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Principi generali e finalità

Art. 2 – Oggetto

Art. 3 – Ambito di applicazione del divieto di fumare

Art. 4 – Cartelli contenenti l'indicazione del divieto di fumare

Art. 5 – Soggetti responsabili dell'applicazione della normativa

Art. 6 – Tutela e responsabilità del personale preposto all'osservanza del divieto di fumare

## **CAPO II - DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO**

Art. 7 – Accertamento e contestazione del divieto di fumare

Art. 8 – Sanzioni

Art. 9 – Pagamento delle sanzioni

Art. 10 – Notificazione del verbale di accertamento e contestazione

Art. 11 – Presentazione di scritti difensivi del trasgressore

## **CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 12 – Norma di rinvio

Art. 13 – Abrogazione di norme

Art. 14 – Entrata in vigore

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Principi generali e finalità**

Il presente Regolamento definisce l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana come "azienda libera dal fumo" in tutti i propri spazi e pertinenze. L'Azienda, pertanto, si impegna a far rispettare il divieto di fumo, sia di tabacco che di sigarette elettroniche, stabilito dalla normativa statale e regionale in materia.

L'Azienda si prefigge di:

- proteggere i non fumatori dai danni provocati dal fumo passivo;
- sostenere i fumatori nella scelta di smettere di fumare attraverso:
  - l'impegno di tutti i dipendenti e collaboratori dell'Azienda;
  - il ruolo educativo svolto dagli operatori sanitari e non che s'impegnano a non fumare davanti agli utenti e a svolgere un ruolo attivo e di sensibilizzazione nei loro confronti;
  - gli appositi servizi aziendali sul trattamento del tabagismo per un percorso di disassuefazione dal fumo da parte del personale dipendente e collaborante nonché degli utenti;
- fornire alla popolazione un modello di riferimento di stile di vita libero dal fumo.

### **Art. 2 – Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina il divieto di fumare nei locali, sui mezzi di trasporto utilizzati dall'Azienda nonché negli spazi esterni.

Disciplina, altresì, il procedimento sanzionatorio in applicazione della L. 24.11.1981, n. 689.

Il presente Regolamento si applica nei confronti del personale dipendente e convenzionato, dei collaboratori e di tutti coloro che frequentano a qualsiasi titolo i locali dell'Azienda, compresi gli utenti e i visitatori occasionali.

Oltre alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge, il personale dipendente e convenzionato che viola il divieto di fumare commette illecito disciplinare soggetto alle sanzioni previste dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti collettivi, dagli accordi sul rapporto di lavoro e dal relativo codice disciplinare aziendale. I preposti che contestano la violazione del divieto al suddetto personale sono tenuti a segnalare il trasgressore al competente direttore o responsabile del servizio di assegnazione per i provvedimenti conseguenti.

### **Art. 3 – Ambito di applicazione del divieto di fumare**

Il divieto di fumare è esteso anche all'utilizzo delle sigarette elettroniche e si applica nei seguenti ambiti:

- in tutti i locali e spazi chiusi, compresi quelli che non sono in proprietà dell'Azienda comunque utilizzati per l'esercizio delle funzioni istituzionali e delle relative attività;
- in tutti i mezzi e autoveicoli;
- in tutte le aree esterne di pertinenza.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo è vietato fumare in:

- a) tutti i locali e/o vani degli edifici, siano essi di proprietà dell'Azienda o dalla stessa utilizzati a qualsiasi titolo, come:
  - atri degli edifici;
  - corridoi;
  - scale;
  - aule;
  - laboratori di ricerca e didattici;
  - sale di lettura e locali annessi,
  - stanze di degenza;
  - ambulatori;
  - locali adibiti al soggiorno degli utenti e visitatori;

- uffici e studi in genere;
  - locali con sportelli al pubblico (CUP, URP, segreterie di reparto e simili);
  - sale adibite a riunioni;
  - sale d'attesa;
  - servizi igienici;
  - spogliatoi;
  - ascensori;
  - mense e bar;
  - punti ristoro o aree di posizionamento dei distributori automatici di cibi e bevande;
- b) tutte le aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi di accesso degli ambienti di cui alla lettera precedente;
- c) tutti gli spazi esterni di pertinenza come:
- cortili;
  - giardini e parchi;
  - balconi e terrazzi;
  - scale antincendio;
  - parcheggi interni dei presidi;
- d) tutti i mezzi ed autoveicoli di proprietà dell'Azienda o comunque in uso per le attività d'istituto come:
- macchine di servizio in proprietà;
  - macchine a noleggio;
- e) tutti i locali in cui si svolgono attività con rischio di incendi:
- biblioteche;
  - archivi, depositi di libri ed atti, depositi in genere;
  - locali dove si utilizzano o stoccano materiale e/o sostanze infiammabili;
  - locali dove si utilizzano o stoccano materiale e/o sostanze esplosive;
  - locali dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze combustibili e/o comburenti;
  - locali dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze radioattive;
  - centrali tecnologiche;
  - sale e laboratori.

In deroga al divieto di fumare è consentito ai pazienti affetti da malattie psichiche o da dipendenza, nei casi in cui il tabagismo è in relazione con la patologia principale, di fumare nei locali dedicati e identificati.

Per le finalità in materia, prima di entrare in qualsiasi area esterna o interna dell'Azienda ovvero nell'area immediatamente contigua all'accesso è necessario spegnere la sigaretta per adeguarsi prontamente al divieto di fumare e all'osservanza del presente Regolamento. Il palese rifiuto dell'ottemperanza impone l'applicazione della sanzione prevista da parte dell'organo di vigilanza.

Ai sensi dell'art. 232 bis del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, introdotto dall'art. 40 della legge 28.12.2015, n. 221, è vietato l'abbandono sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi di mozziconi dei prodotti da fumo, pena la sanzione amministrativa pecuniaria aumentata fino al doppio di quella prevista (da euro 30 a euro 150) per gli altri rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare.

#### **Art. 4 – Cartelli contenenti l'indicazione del divieto di fumare**

La divulgazione dell'informazione relativa al divieto di fumare è affidata all'affissione di idonea cartellonistica, in posizione facilmente visibile e individuabile, posta a titolo esemplificativo:

- in prossimità dei principali accessi esterni dell'Azienda;
- in prossimità dei principali accessi degli edifici;
- nei corridoi e negli atri;
- nei pianerottoli delle scale e agli ingressi degli ascensori;
- in ogni altro luogo con elevato afflusso di utenti.

Negli ambienti precedentemente indicati, la cartellonistica dovrà recare:

- la scritta "VIETATO FUMARE" con il relativo pittogramma;
- l'indicazione della legislazione di riferimento;
- le sanzioni previste per i trasgressori;
- l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare e contestare le

infrazioni. Tali soggetti sono indicati nominalmente ovvero con riferimento al ruolo funzionale ricoperto nell'ambito dell'organizzazione aziendale nell'apposito elenco di cui all'art. 6.

A bordo degli automezzi dell'Azienda devono essere presenti appositi cartelli, adeguatamente visibili, che devono recare il simbolo del divieto di fumare.

#### **Art. 5 – Soggetti responsabili dell'applicazione del divieto di fumare**

Anche ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, sono responsabili dell'applicazione della normativa in materia di divieto di fumare con delega per effetto del presente Regolamento:

- a) nei locali e negli spazi assegnati in via esclusiva per lo svolgimento delle attività di competenza delle strutture da loro dirette:
  - direttori amministrativo, sanitario, dei servizi socio-sanitari;
  - direttori medici dei presidi ospedalieri;
  - direttori dei distretti;
  - direttore del dipartimento di prevenzione;
  - direttori / coordinatori di dipartimento delle aree ospedaliere, territoriali e amministrative;
  - direttori delle unità operative complesse e i responsabili delle unità operative semplice a valenza dipartimentale;
  - responsabili dei servizi e uffici aziendali;
- b) nei locali e negli spazi, sia chiusi che aperti, ad uso promiscuo:
  - direttori medici dei presidi ospedalieri in tutte le aree e sedi di presidio ospedaliero;
  - direttori dei distretti in tutte le aree e sedi dei servizi distrettuali;
  - direttore del dipartimento di prevenzione in tutte le aree e sedi dei servizi del dipartimento di prevenzione;
- c) nei locali e negli spazi non di proprietà dell'Azienda comunque acquisiti in uso a qualsiasi titolo da terzi:
  - direttori / responsabili delle funzioni e/o attività ivi svolte;
- d) per i mezzi e gli autoveicoli in uso:
  - direttori / responsabili affidatari dei mezzi e degli autoveicoli.

Nei locali e negli spazi oggetto di concessione a terzi a qualunque titolo (comodato, locazione, concessione amministrativa) ogni adempimento per l'osservanza della normativa sul divieto di fumare è onere del terzo che utilizza i locali e gli spazi.

In particolare i suddetti dirigenti delegati devono:

- curare, d'intesa con l'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali e il Servizio di prevenzione e protezione, l'affissione dei cartelli informativi;
- controllare periodicamente la presenza e l'integrità dei cartelli, provvedendo ove necessario alla sostituzione;
- vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto di fumare;
- richiamare i trasgressori sull'osservanza del divieto di fumare;
- accertare le infrazioni, contestando immediatamente, qualora sia possibile, la violazione al trasgressore;
- redigere il verbale di accertamento e contestazione;
- individuare, eventualmente, e incaricare con atto scritto il personale addetto alla vigilanza del divieto, a procedere alla contestazione delle infrazioni ed a verbalizzarle;
- accertare eventuali violazioni ed applicare le relative sanzioni a carico del personale incaricato.

Nei servizi attivi H24 al termine dell'orario di lavoro al preposto incaricato subentra con gli stessi doveri di controllo e poteri sanzionatori un preposto capo turno ossia la persona con qualifica dirigenziale o del comparto con maggiore anzianità di servizio, fatte salve eventuali diverse determinazioni del competente dirigente delegato.

Nel caso in cui i soggetti delegati dal presente regolamento abbiano proceduto alla nomina formale con atto scritto degli incaricati alla vigilanza, sono tenuti anch'essi personalmente ad assicurare la vigilanza, gli accertamenti e le contestazioni.

È facoltà del direttore generale, che a tal fine conferisce delega per effetto del presente Regolamento al direttore del servizio interessato, provvedere alla nomina di soggetti esterni all'organizzazione aziendale – quali a titolo esemplificativo operatori della ditta affidataria del servizio di guardiania o di vigilanza degli edifici, operatori volontari o associazioni che collaborano con l'Azienda per le attività di funzionamento dei servizi generali – cui spetta di vigilare sull'osservanza del divieto di fumare e di accertare e contestare le infrazioni ai trasgressori.

Copia dell'atto di nomina deve essere trasmessa al direttore dell'unità operativa complessa Affari Generali e Legali.

#### **Art. 6 – Tutela e responsabilità del personale preposto all'osservanza del divieto di fumare**

Tutto il personale preposto – delegato, incaricato, guardie giurate, tecnici della prevenzione – è abilitato alla vigilanza, all'accertamento e alla contestazione delle infrazioni sul divieto di fumare in tutti i locali e spazi dell'Azienda e in qualunque momento, ancorché debba controllare prevalentemente ma non in via esclusiva specifiche aree.

I preposti al divieto di fumare sono pubblici ufficiali e sono legittimati a chiedere le generalità e i documenti delle persone che stanno violando il divieto.

Il rifiuto di fornire le generalità a questi pubblici ufficiali comporta il reato di "Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale" previsto dall'art. 651 del codice penale, sanzionato con la pena dell'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206,00.

In presenza di un fumatore che si rifiuta di fornire le proprie generalità, il personale preposto deve avvisare le forze dell'ordine e denunciare questo ulteriore illecito.

I preposti nell'esercizio delle funzioni di pubblici ufficiali hanno il diritto di accesso, nel rispetto della privacy, anche ai locali chiusi al fine di adempiere ai doveri di ufficio in merito al controllo sul rispetto del divieto di fumare.

I preposti possono avvalersi anche del personale delle pulizie per individuare eventuali punti critici, in particolare all'interno di luoghi chiusi.

La tutela dei preposti in caso di aggressioni verbali o fisiche è la stessa vigente nel corso dello svolgimento delle normali attività lavorative, con un rafforzamento rispetto alla qualifica di pubblico ufficiale acquisita nell'esercizio delle funzioni di preposto all'osservanza del divieto di fumare. Tale qualificazione comporta specifici reati in caso di illeciti a danno del preposto, quali a titolo esemplificativo i reati di "Oltraggio a pubblico ufficiale" (art. 341 bis del c.p.), ovvero di "Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale" (art. 336 del c.p).

I preposti antifumo sono muniti di cartellino di riconoscimento aziendale secondo le modalità operative stabilite dall'Azienda.

Ai fini del predetto riconoscimento e per la corretta e completa informazione alla popolazione, l'Azienda pubblica nel proprio sito istituzionale l'elenco dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare e contestare le infrazioni. L'aggiornamento del predetto elenco non costituisce condizione di legittimità e non è vincolante per l'esercizio delle funzioni di preposto antifumo.

I preposti antifumo che non adempiono correttamente ai propri doveri sono soggetti all'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dalla legge.

## **CAPO II - DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO**

### **Art. 7 – Accertamento e contestazione del divieto di fumare**

Deve essere multato chi è stato sorpreso a fumare o è stato visto fumare poco prima, anche se nel

momento in cui la contestazione viene dichiarata non vi sono sigarette accese. La contestazione avviene con la compilazione e sottoscrizione da parte sia del preposto antifumo che del trasgressore di un apposito verbale.

Può essere multato anche un fumatore che è stato avvistato dal preposto mentre fumava, ma non vi è stata la possibilità di fermarlo e compilare il verbale di accertamento in presenza del trasgressore, purché il preposto sia a conoscenza delle generalità della persona interessata. In questo caso il verbale che arriverà al domicilio o sul luogo di lavoro del fumatore è valido anche senza la sua firma, obbligandolo comunque al pagamento della sanzione.

All'accertamento delle violazioni possono procedere anche gli ufficiali o gli agenti di Polizia Giudiziaria e la Polizia amministrativa locale.

L'accertamento dell'infrazione deve essere effettuato mediante la redazione di apposito verbale, indicando:

- le generalità del trasgressore;
- il richiamo all'osservanza del divieto di fumare;
- la violazione accertata (data e luogo) e le relative sanzioni;
- le modalità di pagamento;
- l'Autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi con i relativi termini;
- luogo, data e sottoscrizione del soggetto verbalizzante e del trasgressore.

Il verbale di accertamento è redatto in tre copie:

- la prima va consegnata al trasgressore quale contestazione immediata o notificata secondo le modalità di cui all'art. 14 della Legge 24.11.1981, n. 689;
- la seconda va conservata a cura del personale accertatore;
- la terza va trasmessa entro 10 giorni all'UOC Affari Generali e Legali.

Se il trasgressore non intende presenziare alla stesura del verbale o si allontana, oppure non intende sottoscriverlo o accettarne copia, è necessario richiedere le generalità e, in caso di rifiuto a fornirle, acquisirle d'ufficio sulla base di elementi in possesso dell'accertante stesso o di terzi presenti al fatto. Tali circostanze devono essere puntualmente descritte nel verbale.

I preposti antifumo devono tenere un registro in cui vengono annotati i verbali di contestazione di violazione amministrativa con indicazione della numerazione progressiva per ciascun anno solare.

## **Art. 8 – Sanzioni**

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente (art. 7 della Legge 11.11.1975, n. 584, art. 51, comma 5, della Legge 16.1.2003, n. 3) ed in particolare:

- a) da euro 27,50 a euro 275,00  
sanzione amministrativa per i trasgressori al divieto di fumare;
- b) da euro 50,00 a euro 550,00  
sanzione amministrativa per i trasgressori al divieto di fumare quando la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni;
- c) da euro 220,00 a euro 2.200,00  
sanzione amministrativa per i preposti antifumo che non ottemperano alle funzioni assegnate in materia.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981 il trasgressore è ammesso al pagamento – a titolo di oblazione – della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della predetta sanzione, se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. A tal fine, essendo più favorevole il pagamento del doppio del minimo previsto dalla sanzione editale, le violazioni indicate nel primo comma del presente articolo comportano il pagamento dei seguenti importi:

- a) euro 55,00  
sanzione amministrativa per i trasgressori al divieto di fumare;

- b) euro 110,00  
sanzione amministrativa per i trasgressori al divieto di fumare quando la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni;
- c) euro 440,00  
sanzione amministrativa per i preposti antifumo che non ottemperano alle funzioni assegnate in materia.

#### **Art. 9 – Pagamento delle sanzioni**

Il personale preposto che ha accertato l'infrazione non può ricevere in alcun caso direttamente il pagamento dal trasgressore.

I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dal Comune nel cui territorio le violazioni sono state accertate, mediante le modalità di versamento stabilite dalle disposizioni di legge in materia, citando gli estremi del verbale di accertamento di infrazione e indicando come causale di versamento *“AULSS n. 2 Marca trevigiana – Infrazione al divieto di fumare – verbale prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_”*.

È ammesso il pagamento in forma ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, come indicato al precedente articolo, oltre alle eventuali spese del procedimento (come le spese postali), entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento in misura ridotta determina l'estinzione del procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria.

Le sanzioni sono aumentate dall'Autorità competente se il pagamento non è effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale.

A tal fine il trasgressore dovrà trasmettere tempestivamente la ricevuta di pagamento all'UOC Affari Generali e Legali tramite:

- indirizzo pec: protocollo.aulss2@pecveneto.it
- indirizzo mail: protocollo@aulss2.veneto.it
- posta ordinaria o raccomandata;
- a mani presso l'Ufficio Protocollo.

#### **Art. 10 – Notificazione del verbale di accertamento e contestazione**

Ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 689/1981 la violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore da parte del personale preposto.

Quando non sia possibile provvedervi immediatamente, l'UOC Affari Generali e Legali, avendo ricevuto dal predetto personale la terza copia del verbale di accertamento e contestazione, provvede a notificare ai sensi di legge il verbale al trasgressore entro il termine di 90 giorni.

Ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 689/1981, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'UOC Affari Generali e Legali provvederà a presentare un apposito rapporto al Comune nel cui territorio è avvenuta l'infrazione per il seguito di competenza e per la riscossione coattiva di quanto dovuto dal trasgressore.

#### **Art. 11 – Presentazione di scritti difensivi del trasgressore**

Ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/1981 il trasgressore ha facoltà di far pervenire all'Autorità competente (Sindaco del Comune nel cui territorio è avvenuta l'infrazione) e per conoscenza all'Azienda, entro 30 giorni dalla data di contestazione diretta o dalla notificazione della violazione, propri scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.

L'Autorità competente provvede con ordinanza-ingiunzione di pagamento ovvero con ordinanza motivata

di archiviazione.

### **CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 12 – Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa statale e regionale di riferimento, tra cui:

- L. 11.11.1975, n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
- L. 24.11.1981, n. 689 – Modifiche al sistema penale;
- Dir. P.C.M. 14.12.1995 – Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di pubblici servizi;
- Circ. 28.3.2001, n. 4 del Ministero della sanità – Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo;
- L. 16.1.2003, n. 3 – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (art. 51 – tutela della salute dei non fumatori);
- Acc. 24.7.2003 – Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, di cui all'art. 51, comma 2, della L. 16.1.2003, n. 3 – Intesa ai sensi dell'art. 8 della L. 5.6.2003, n. 131;
- D.P.C.M. 23.12.2003 – Attuazione dell'art. 51, comma 3, della L. 16.1.2003, n. 3 come modificato dall'art. 7 della L. 21.10.2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori;
- Acc. 16.12.2004 – Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'art. 51, comma 7, della L. 16.1.2003, n. 3;
- Circ. 17.12.2004 del Ministero della salute – Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti l'entrata in vigore dell'art. 51 della legge 16.1.2003, n. 3 sulla tutela della salute dei non fumatori;
- L.30.12.2004, n. 311 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005 (art. 1, comma 189);
- Circ. P.G.R. del Veneto 11.2.2005, n. 1 – Disposizioni di attuazione e prime indicazioni applicative dell'accordo 16.12.2004 tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'art. 51, comma 7, della L. 16.1.2003, n. 3;
- D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.Lgs. 12.1.2016, n. 6 – Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/UE;
- Circ. 4.2.2016 del Ministero della salute – Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore del decreto legislativo 12.1.2016, n. 6 recante “Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/UE”. In particolare, disposizioni in materia di tutela della salute dei minori attraverso il consumo di tabacco.

Le modifiche e integrazioni alla normativa statale e regionale prevalgono automaticamente sul presente Regolamento ove siano imperative.

#### **Art. 13 – Abrogazione di norme**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia emanate dalle ex aziende sanitarie n. 7 di Pieve di Soligo, n. 8 di Asolo, n. 9 di Treviso e dall'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana.

#### **Art. 14 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2021.

